

TAR Marche - Sentenza 15/03/2005 n. 241  
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.1, 21.5

La Commissione aggiudicatrice di una gara pubblica può legittimamente introdurre elementi di specificazione dei criteri generali stabiliti dal bando di gara o dalla lettera di invito per la valutazione delle offerte, attraverso la previsione di sottovoci rispetto alle categorie principali già definite, ove ciò occorra per una più esatta valutazione delle offerte medesime, a condizione che a tale determinazione di sottocriteri di valutazioni si addivenga prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte (Cons. St., sez.VI, 20 dicembre 1999, n. 2117; sez.V, 26 gennaio 2001, n. 264).